

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1702

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 giugno 1955 (Stampato n. 1075)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(VILLABRUNA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 giugno 1955*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, *con la seguente modificazione:*

All'inizio dell'articolo 1, dopo le parole: « Il Ministro per l'industria e commercio » sono aggiunte le parole: « di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

ALLEGATO.

Decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1955 - ediz. suppl.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2º, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza, in considerazione della crisi nel settore dell'industria cotoniera, di emanare norme in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;

DECRETA:

ART. 1.

Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato con propri decreti a proporzionare la produzione dei filati alle possibilità dei mercati. Per l'esecuzione di tali provvedimenti il Ministro per l'industria e commercio si avvale dell'Istituto cotoniero italiano.

ART. 2.

Per la durata massima di sei mesi agli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi che investe il settore industriale cotoniero, è corrisposta l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura pari ai due terzi della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e quaranta ore settimanali. Agli operai suddetti spettano, altresì, nella misura intera, gli assegni familiari di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1955.

GRONCHI

SCELBA — VIGORELLI — DE PIETRO — GAVA
— VILLABRUNA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO.